



### **La verifica amministrativa Inps dei conguagli delle indennità di malattia**

*a cura di Antonio Positino – Funzionario della Direzione Generale Inps\**

Nell'ambito delle attività di "verifica amministrativa" intraprese dall'Inps e finalizzate ad incrementare l'accertamento contributivo attraverso l'individuazione di nuovi fenomeni di evasione ed elusione contributiva, con la [circolare n.33 del 10 febbraio 2011](#) era stata elaborata una lista di aziende che presentavano, sulla base di criteri statistici, un elevato "indice di rischio" relativamente alle somme poste a conguaglio nel quadro D del modello DM/10 (modello oggi confluito nel sistema UniEmens) a titolo di indennità di malattia e che, pertanto, sono state sottoposte dalle sedi territoriali dell'Inps a verifica amministrativa e/o a vigilanza ispettiva secondo le indicazioni amministrative contenute nella circolare succitata. All'esito dei controlli dianzi detti l'Istituto previdenziale, con il messaggio n.13141 del 6 agosto 2012, annuncia il rilascio della procedura telematica che consente di svolgere e gestire in maniera automatizzata l'attività di controllo e di recupero delle indennità di malattia nei confronti delle aziende che le hanno indebitamente conguagliate nelle loro denunce mensili. L'applicazione permette ai funzionari addetti all'attività di verifica di controllare, puntualmente e per ogni lavoratore, i dati relativi a certificati medici e buste paga, calcolando gli importi spettanti a titolo di indennità di malattia (sia per lavoratore che per azienda) e confrontandoli con quanto dichiarato dall'azienda nel DM/10 e con quanto dichiarato nelle buste paga, supportando, di fatto, l'intera attività di gestione amministrativa delle verifiche dell'indennità di malattia a conguaglio, dalla convocazione delle aziende all'acquisizione delle informazioni presenti nelle buste paga e nei certificati medici fino ad arrivare al calcolo dello spettante, al confronto con quanto dichiarato dalle aziende e quanto presente in busta paga, all'applicazione di sanzioni e interessi ed al calcolo dell'indebito totale dovuto dall'azienda. **Le aziende interessate dai controlli sono 21.255**, selezionate sulla base del medesimo indice di rischio elaborato con il Coordinamento Generale Statistico Attuariale secondo i criteri illustrati nella circolare n.33/11 e rivisti a seguito della sperimentazione.

#### **Le aziende sottoposte a controllo**

L'Istituto previdenziale ha intrapreso una nuova metodologia di lavoro che, basandosi sull'individuazione di "indici di rischio" in grado di riconoscere eventuali anomalie all'interno delle denunce aziendali, è finalizzata all'identificazione di nuovi fenomeni di evasione e/o elusione contributiva. In pratica, con l'ausilio di tali "indici di rischio" verranno estratte di volta in volta, relativamente al fenomeno analizzato, delle liste di aziende da sottoporre a verifica amministrativa ovvero richiedendo al datore di lavoro l'adeguata documentazione probatoria atta a giustificare il comportamento tenuto dallo stesso datore in relazione al fenomeno sottoposto a verifica. La nuova metodologia di

\* Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

recupero mira a ricondurre le aziende nell'alveo della correttezza contributiva attraverso la preventiva instaurazione di un contraddittorio sulle presunte incongruità rilevate. Per quanto concerne il **controllo dei conguagli riferiti alla malattia per gli anni 2007 e 2008** l'Inps, partendo dalle 688.632 aziende con almeno un DM/10 con conguaglio di malattia nel 2007 e dalle 706.900 aziende con almeno un DM/10 con conguaglio di malattia nel 2008, attraverso un approccio statistico di tipo "analitico" del fenomeno degli importi posti a conguaglio per malattia e dei comportamenti aziendali, ha individuato un "indice di rischio" ovvero un indicatore statistico preliminare di rischiosità dell'azienda. Le variabili che hanno maggiormente influenzano tale indicatore sono di tipo geografico (rischio maggiore per le aziende del sud) e settoriale (rischio più elevato per il settore dell'artigianato), dimensionale, nonché la richiesta del datore di lavoro di visite mediche di controllo all'Istituto per verificare lo stato di salute dei lavoratori in malattia (le aziende che non richiedono visite mediche di controllo sono maggiormente a rischio), l'ammontare effettivo annuo degli importi conguagliati dall'azienda per malattia e l'ammontare teorico della contribuzione dovuta dall'azienda per lo stesso periodo. Si è così arrivati ad individuare un campione di 21.255 (che si aggiungono alle 16.000 aziende già sottoposte a verifica amministrativa nella fase di sperimentazione) da sottoporre ad attenta e scrupolosa attività di verifica amministrativa.

### **L'iter operativo dell'attività di controllo**

L'attività di verifica amministrativa operata dal funzionario Inps sarà rivolta innanzitutto ad accertare la reale sussistenza dell'indebito. L'addetto alla verifica, pertanto, convocherà l'azienda al fine di acquisire la necessaria documentazione cartacea richiesta per il controllo degli importi posti a conguaglio sul quadro D del modello DM 10/2 (oggi UniEmens) a titolo di "indennità di malattia" per gli anni 2007 e 2008. L'Istituto invita a prendere contatto, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione in parola, con il funzionario incaricato del controllo ed a presentare la seguente documentazione:

- ▶ certificati medici dei dipendenti relativi a periodi di malattia superiori a tre giorni;
- ▶ buste paga dei lavoratori;
- ▶ ogni ulteriore documentazione utile a giustificare ed attestare la congruità delle somme erogate.

L'attività di controllo sulla congruità dei dati può essere di due tipi:

- 1. formale:** finalizzata a verificare la corrispondenza tra le giornate di malattia dichiarate, i conguagli effettuati e i certificati medici che attestano l'evento di malattia;
- 2. e/o sostanziale:** finalizzata a verificare lo scompensamento tra attività produttiva aziendale e l'elevato numero di giornate di malattia conguagliate che, di fatto, dovrebbero ridurre tale attività (in altri termini va verificato se l'assenza continua, prolungata e soprattutto contemporanea di un certo numero di lavoratori abbia potuto influire sulla produttività aziendale ed in quale modo).

L'attività di verifica amministrativa tenderà, quindi, da una parte a recuperare, ove necessario, la contribuzione indebitamente conguagliata a seguito di mancata presentazione dei certificati medici, dall'altra ad individuare improbabili eventi di malattia conguagliati o eventuali rapporti di lavoro non dichiarati, anche attraverso l'attivazione di specifiche attività di vigilanza per le quali la funzione di verifica amministrativa svolge un ruolo di impulso.

## L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN SINTESI

Esame di congruità tra il numero di giornate di malattia dichiarate con i certificati medici, gli importi riportati dal datore di lavoro sulla busta paga del lavoratore e i conguagli esposti sul quadro D;



esame di congruità tra le giornate di malattia e attività lavorativa svolta dall'azienda.

### Gli scopi di tale attività:

- controllare formalmente la documentazione inerente i periodi di malattia;
- controllare il rapporto tra i periodi di malattia e la realtà produttiva aziendale;
- recuperare contribuzione indebitamente conguagliata nei casi di documentazione carente;
- attivare la vigilanza nei casi in cui la probabilità di un comportamento omissivo e/o elusivo è particolarmente elevata e non dimostrabile "a tavolino".

La nuova metodica vuole scoraggiare e comunque verificare comportamenti "anomali" attraverso il riscontro delle seguenti ipotesi:

- ▶ possibile connivenza del datore di lavoro con i lavoratori assenti per malattia i quali durante i periodi di malattia potrebbero continuare svolgere l'attività lavorativa;
- ▶ possibili conguagli sul dm senza effettiva erogazione delle prestazioni in busta paga;
- ▶ possibili assunzioni non denunciate alla relativa gestione previdenziale;
- ▶ denuncia di "false giornate di malattia" per diminuire il costo del lavoro.

### La conclusione dell'attività di verifica

Il funzionario incaricato, analizzata la documentazione presentata dall'azienda e tenuto conto degli ulteriori elementi emersi in sede di contraddittorio con il rappresentante aziendale, dovrà concludere l'accertamento dichiarando che, relativamente alle somme poste a conguaglio, il comportamento tenuto dall'azienda è regolare o irregolare.

In tale secondo caso, il procedimento di verifica amministrativa potrà concludersi:

con il **recupero degli importi posti indebitamente a conguaglio**, in tutti i casi in cui si evidenzia la non congruità degli elementi presenti negli archivi o gli ulteriori elementi prodotti dall'azienda in sede di contraddittorio siano tali da consentire l'immediata quantificazione della contribuzione erroneamente conguagliata;

con **l'impulso all'attività di vigilanza ispettiva**, nei casi in cui emerga la necessità di verificare l'azienda nella sua interezza.

Nel caso in cui debbano essere recuperati gli importi posti indebitamente a conguaglio, il funzionario addetto ai controlli provvederà a maggiorarli delle relative sanzioni civili calcolate per **evasione contributiva**, ai sensi dell'art.116, co.8, lett.b), della L. n.388/00, nei casi in cui il datore di lavoro non sia in grado di esibire quanto richiesto (la sanzione civile è attualmente calcolata al tasso del 5,75%, in ragione d'anno, non oltre il tetto

massimo del 40% dei contributi dovuti, dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora) ovvero per **omissione contributiva**, ai sensi dell'art.116, co.8, lett.a), della L. n.388/00, in tutti gli altri casi in cui non è ravvisabile il dolo del datore di lavoro ed è presente la documentazione cartacea (in tali casi la sanzione civile è pari al 30% in ragione d'anno, non oltre il tetto massimo del 60% dei contributi dovuti, dopo il raggiungimento del tetto, sul solo debito contributivo, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli interessi di mora).

Gli importi da addebitare in capo all'azienda saranno richiesti dalla sede Inps previo invio, **mediante raccomandata A/R, di una diffida contenente l'intimazione al pagamento degli importi indicati a titolo di contributi e di sanzioni civili** per il periodo interessato.



[preleva  
il documento](#)

## DIFFIDA DI CONTROLLO MALATTIA

Città, data

All'azienda

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indirizzo

CAP CITTÀ

CF: XXX XXX XXXXX XXXXX

Matricola: XXXXXXXXX

Spett.le azienda,

Vi informiamo che da controlli effettuati sugli importi posti a conguaglio a titolo di **indennità di malattia** (quadro D del modello Dm10/2, ora Uniemens) abbiamo accertato alcune **somme indebitamente conguagliate** rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

In base ai dati in nostro possesso l'importo complessivo delle indennità di malattia indebitamente conguagliate risulta essere pari a **euro XXXXX,XX**, come riportato in dettaglio nel prospetto allegato. L'importo è comprensivo delle somme aggiuntive previste dalla legge (art.116, co.8 lettere a e b, e co.9 della L. n.388 del 2000).

Il pagamento della somma dovuta dovrà essere effettuato, entro il termine di **trenta giorni** dal ricevimento di questa comunicazione, con **modello F24** compilato secondo le indicazioni dell'apposita sezione riportata in fondo.

È possibile presentare una **domanda di rateazione**, che può essere inoltrata tramite un professionista abilitato oppure direttamente online, dal portale [www.inps.it](http://www.inps.it), seguendo il seguente percorso di navigazione: *Servizi on-line > Cassetto Previdenziale Aziende > Istanze on-line > Invio nuova Istanza.*

La domanda di rateazione, in ogni caso, deve comprendere gli eventuali ulteriori contributi non versati e scaduti alla data di presentazione della medesima domanda.

Vi informiamo che, trascorsi **90 giorni** dalla notifica di questa comunicazione senza che sia avvenuta la regolarizzazione delle somme dovute, l'Istituto dovrà provvedere per legge a formare un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Il credito sarà a quel punto affidato per il recupero all'Agente della Riscossione (art.30 del D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n.122/10).

Nel caso in cui aveste già provveduto al pagamento di quanto richiesto, Vi preghiamo di comunicare gli estremi del versamento telefonando al **numero gratuito 803 164**.

Vi ricordiamo, inoltre, che l'Inps si riserva la facoltà di recuperare eventuali differenze per contributi e oneri accessori riferiti al medesimo periodo, nel caso in cui tali differenze emergessero in seguito a successivi controlli.

Per impugnare il presente provvedimento, Vi informiamo che i ricorsi - nei termini e con le modalità fissate dalle disposizioni vigenti (L. n.88/89) - possono essere presentati all'Inps **esclusivamente on line**:

- attraverso il portale dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) nello spazio riservato ai "Servizi Online", se si è già in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto;
- tramite gli intermediari abilitati in relazione alla materia oggetto del ricorso stesso.

Vi informiamo infine che questa comunicazione ha valore di atto interruttivo della prescrizione ai sensi della normativa in vigore (art.3, commi 9 e 10 della L. n.335/95).

Cordiali saluti

Il direttore

COGNOME NOME

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993*

#### Prospetto analitico degli importi dovuti

Periodo di riferimento	Indennità di malattia indebitamente conguagliata	Sanzioni civili	Interessi di mora	Totale da pagare
xx/xxxx				
xx/xxxx				
<b>Totale</b>				

#### Modalità di compilazione del modello F24

Codice sede	Causale versamento	Matricola	Periodo di riferimento dal	Periodo di riferimento al	Importo
xxxx	RC01	xxxxxxxxxxx	xx/xxxx	xx/xxxx	€xxxx